



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

Spedita il _____

Prot. n. _____

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.12 del 04.4.2001

OGGETTO: *Approvazione modifiche ed integrazioni Regolamento Comunale servizio pubblico di noleggio non di linea con conducente.*

L'anno duemilauno e questo giorno quattro del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 8 marzo 2001 prot.1393, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica alla I^a convocazione.

Presiede la seduta il Rag. Francesco Santoro nella sua qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.8 e assenti sebbene invitati n.4, come segue:

n.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	SANTORO Francesco	X	
2	DI PAOLA Giuseppina	X	
3	TEDESCO Salvatore	X	
4	BARCA Paolo	X	
5	CIRINCIONE Salvatore	X	
6	DI MAIO Pietro	X	
7	DRAGO Filippo	X	
8	MUFFOLETTO Antonino		X
9	SIGNORELLO Rosario		X
10	DI MAIO Salvatore	X	
11	ILARDO Giacomo		X
12	D'ANGELO Giacomo		X

tra gli assenti sono giustificati i Signori: Muffoletto – Signorello – Ilardo – D'Angelo con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Rosario Bonomo

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

in sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso

parere **FAVOREVOLE**

Ad inizio di seduta

Consiglieri presenti n.8

*Si passa a trattare l'argomento posto al punto 1 dell'O.d.g. avente ad oggetto:
"Approvazione modifiche ed integrazioni Regolamento Comunale servizio pubblico
noleggio non di linea con conducente".*

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Dr. Rosario Bonomo, relativa all'approvazione del Regolamento in oggetto, modificato in attuazione del decreto legislativo n.395 del 22.12.2000 nonché in seguito alle indicazioni all'uopo fornite dalla Commissione Comunale.

Invita quindi il Consiglio ad approvare il nuovo Regolamento modificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 12 della L.R. n.30/2000;

Effettuata la votazione – presenti e votanti n.8

Con voti favorevoli 7 e n.1 astenuto (Di Maio Salvatore) espressi per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori già nominati

DELIBERA

***APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, e con essa il nuovo Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio non di linea con conducente, che consta di n.39 articoli.*

*Si dà atto che, a questo punto, si allontana dall'aula il consigliere Di Maio Salvatore
– Presenti n.7.*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER
OGGETTO: "APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO
COMUNALE SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO NON DI LINEA CON CONDUCENTE."**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le precedenti deliberazioni consiliari:

- a) n.39 del 29/5/2000 ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per gli autoservizi non di linea con autobus;
- b) n.55 del 29/11/2000 ad oggetto: Modifiche ed integrazioni Regolamento Comunale servizio noleggio non di linea con autobus;

ATTESO che in attuazione del Decreto Legislativo n.395 del 22/12/2000 si rende necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al citato Regolamento, anche a seguito delle indicazioni fornite all'uopo dalla Commissione Comunale prevista dall'art.9 del Regolamento cui trattasi;

VISTO il nuovo Regolamento Comunale per gli autoservizi pubblici non di linea in servizio di noleggio con conducente che consta di n.39. articoli, alla presente allegato;

VISTA la legge regionale n.29 del 6/4/1999 concernente le norme in materia di autoservizi pubblici non di linea;

PROPONE

- a) L'approvazione delle modifiche e delle integrazioni al Regolamento Comunale per il servizio di noleggio non di linea con conducente di cui all'allegato nuovo testo che consta di n.39...articoli;
- b) Di procedere, ad esecutività della presente deliberazione, a indire il nuovo bando per l'assegnazione delle autorizzazioni

**Il responsabile dell'Area
F.TO (Dr. Bonomo Rosario)**

IL PRESIDENTE

Rag. Francesco Santoro
Francesco Santoro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig.ra Giuseppina Di Paola

Giuseppina Di Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Rosario Bonomo

Rosario Bonomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ al CO.RE.CO.,
per il controllo preventivo di legittimità;

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16 L.R. 44/91);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO.
abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 18 L.R. 44/91);

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GRATTERI

Provincia Di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART.1

Definizione degli autoservizi pubblici non di linea di noleggio con conducente e figure giuridiche di gestione.

1. L'autoservizio pubblico non di linea di noleggio con conducente, é quello che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviaria, automobilistica e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportatori o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART.2

Disciplina del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea di noleggio con conducente sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello stato e dalla Regione Siciliana.

ART.3

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di noleggio con conducente e' subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 20 dicembre 1991, N.448, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio debbono possedere, e dimostrare nei modi negli articoli seguenti, i seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) idoneità finanziaria;
 - c) idoneità professionale

Art.4
Condizione d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto e' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l'impiego in servizio da noleggio.

ART.5
Numero delle autorizzazioni

La Giunta comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, secondo le vigenti disposizioni in materia.

ART.6
Riconoscibilità dei veicoli

1. I veicoli in servizio da noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa scritta "NOLEGGIO" unitamente al logo della Regione Siciliana e del Comune. I veicoli sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NNC", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con determinazione del sindaco.
2. Tutti i veicoli adibiti a questo servizio debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

ART.7
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, i mezzi da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione e' concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il noleggiatore.

ART.8
Operatività del servizio

1. Gli autoservizi non di linea operano senza limiti territoriali. Ai conducenti provenienti da altri Comuni o da Stati della Unione Europea e' concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità. E' comunque vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

Il prelevamento degli utenti ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il

limite Comunale o comprensoriale , fatto salvo quanto disposto dalla Regione Siciliana per le zone caratterizzate da intesa

ART.9

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'applicazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione "unica" così composta:
 - a) dal responsabile del servizio o dal segretario comunale, che la presiede.
 - b) dal responsabile del servizio della polizia municipale.
 - c) da un esperto in materia nominato dal Sindaco.La commissione delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi comunali. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 13 e redige la graduatoria di merito;
 - c) trasmette la graduatoria al Responsabile del Servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Commissione dura in carica quattro anni e comunque si rinnova ad ogni rinnovarsi dell'amministrazione
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per l'assenza del numero legale deve essere immediatamente rinnovata fatta eccezione per i titolari degli uffici comunali.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE

ART.10

Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore

L'esercizio della professione di trasportatore e' consentita ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 (onorabilità), art.6 (capacità finanziaria), art.7 (idoneità professionale) del decreto leg.vo 22.12.2000, n.395.

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART.11

Gara pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposita gara pubblica. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità di un ufficio a disposizione dell'utenza, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il bando e' indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.

ART.12

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di gara per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) tipologia e caratteristiche degli autoveicoli
 - c) elementi di valutazione ai fini della redazione della graduatoria di merito;
 - d) termini per la presentazione della domanda;
 - e) requisiti di ammissione alla gara;
 - f) criteri di aggiudicazione.

ART.13

Requisiti di ammissione

Per partecipare alla gara di cui al precedente art.11 le ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;
2. avere sede legale o secondaria nel Comune di Gratteri;
3. avere i requisiti per la professione di trasportatore su strada di cui al decreto leg.vo 22.12.2000 n.395;
4. essere in regola con le vigenti normative in materia di previdenza ed assistenza a favore del personale dipendente secondo la vigente legislazione;
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la vigente legislazione.

ART.14

Elementi oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, la Commissione di cui all'articolo 9 procede alla valutazione dei seguenti elementi:
 - a) Regime tariffario offerto;
 - b) Qualità del servizio (età dei mezzi, allestimento, organizzazione del servizio);

- c) Capacità tecnica, organizzazione e struttura operante dell'azienda (numero dipendenti, sedi, numero mezzi);
- d) Capacità finanziaria ed economica (bilanci, dichiarazioni bancarie, volume d'affari, ecc.);

ART.15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito, redatta dalla Commissione di cui all'articolo 9, provvede all'assegnazione dei titoli che verrà rilasciato con apposita determina.
2. Il rilascio e' subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore con conducente.
3. L'impresa che ha avuto cosi' rilasciata l'autorizzazione, deve, nel termine perentorio di giorni 90 dall'inizio delle attività, presentare oppure dichiarare nelle forme di legge:
 - a) certificato in carta libera semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato e' ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del contribuente;
 - b) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati ed operai, e che l'impresa e' in regola con le relative contribuzioni.

ART.16

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione e' condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo all'impresa, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di trasportatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART.17

Trasferimento dell'autorizzazione

1. Su richiesta dell'impresa e' consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, solamente se assegnataria dell'autorizzazione da almeno cinque anni. E' possibile altresì il trasferimento a soggetti titolari del diritto di eredità ovvero, nel caso di consorzi, ad una delle imprese consorziate;
2. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

3. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di potere concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.
4.
 - a) Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale, in uno dei modi previsti dall'art. 8 del D.M. 448/91.
 - b) La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.
 - c) Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.
 - d) Nei casi di cui alle lettere precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo di idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni.
 - e) Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione od esercizio provvisorio.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART.18 Caratteristiche dei veicoli

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi caratteristiche di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n.285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.

ART.19 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di trasferimento della stessa la ditta subentrante deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso il luogo del vettore situato all'interno del territorio comunale.
4. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ART.20

Comportamento durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività i conducenti hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, fatta eccezione per i servizi che riguardano i servizi integrativi al servizio di linea;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dei veicoli;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART.21

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART.22

Interruzione di trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo ed essere rimborsato.

ART.23

Trasporto portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART.24

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Il sindaco, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 20 aprile 1993, pubblicata nella G.U. n. 124 del 29 maggio 1993.

ART.25

Contachilometri

1. I veicoli adibiti a servizio sono dotati di contachilometri generali e parziali.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART 26

Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli impiegati in servizio di noleggio con conducente

1. Il Responsabile del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di veicolo guasto o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operante nel Comune;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito appartengono entrambi al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque di trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia i numeri di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART.27

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa.

ART.28

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso informano il Responsabile del Servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico degli uffici comunali a cui indirizzare il reclamo.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART.29

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981. n. 689.

ART. 30

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrative di tipo accessorio quale la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità dei veicoli;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 8;
 - e) violazione dell'articolo 15, comma 1, relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 18, comma 1;

- g) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dell'articolo 19 comma 1;
- h) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, punti d), g), h) ed i); mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20, comma 2, da a) ad f); mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 1, punti a) e b); mancata segnalazione dei guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 25 comma 1;
- i) mancata esposizione all'interno del veicolo dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 28, comma 2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare l'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato al minimo edittale di £ 100.000.

ART.31

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

ART.32

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo non superiore ai sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazioni di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazioni di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap così come previsto dall'articolo 25;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali sia stata combinata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
 - e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone sul periodo sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e l'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.33

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona di autorizzazioni all'esercizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3 e 10;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolta attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 16;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 33;
 - f) per un mese anche non consecutivo di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interessi;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.34

Decadenza delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la decadenza delle autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19.
2. Qualora non venga, nel termine stabilito, fornita la prova di cui all'art.15 comma 3, dispone direttamente la decadenza dell'autorizzazione.
3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.35

Effetti conseguenti alla rinuncia , sospensioni, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensioni, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART.36

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui a Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 14 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART 37

Norma transitoria

1. Il Responsabile del Servizio regolarizzerà l'autorizzazione preesistente qualora venga dimostrato il possesso dei titoli e requisiti previsti per il nuovo rilascio dell'autorizzazione secondo il presente Regolamento, entro gg.60 dall'entrata in vigore dello stesso.

2. In fase di prima attuazione del presente Regolamento ad ogni Impresa partecipante al concorso non può che assegnarsi una sola autorizzazione. In caso di partecipazione o di ammissione di una sola impresa viene meno quanto prima previsto.

ART. 38

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea in servizio di noleggio con conducente sono sottoposti alla preventiva approvazione della Sezione Centrale del Comitato Regionale di Controllo

ART.39

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relative modifiche ed integrazioni.

Il regolamento in argomento terrà conto della normativa in materia che sarà eventualmente emanata successivamente.

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente.

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 14/11/1965;

VISTE le disposizioni normative e regolamentari in merito emanate successivamente alla data di adozione del Regolamento di cui al precedente punto, ed in particolare la Legge 15 Gennaio 1992, n° 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) nonchè il vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n° 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495;

VISTO l'art. 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n° 21, che prevede l'emanazione, da parte delle Regioni, di criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;

ATTESO che, a distanza di 3 anni circa dalla data di entrata in vigore della predetta Legge 21/92, la Regione Siciliana non risulta aver stabilito alcun criterio circa l'adozione dei regolamenti comunali;

RITENUTO dover comunque dotare il Comune di Gratteri del Regolamento Comunale relativo alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, ciò anche in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 15, comma 2°, della citata Legge 21/92;

CONSIDERATO che il Comune di Gratteri ha già ricevuto una richiesta tendente ad ottenere il rilascio di una licenza da rimessa con conducente e che la medesima richiesta non può attualmente essere esitata a causa dell'ineadeguatezza del vigente Regolamento Comunale;

RITENUTA pertanto indifferibile l'adozione del regolamento di cui trattasi:

A P P R O V A

il Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente nel testo di seguito riportato che si compone di N° 39 articoli.

Comune di G R A T T E R I

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente che viene istituito nel territorio di

questo Comune è disciplinato oltre che dal D.D. 30 Aprile 1992, n° 285, recante " Nuovo Codice della Strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione, dal D.P.R. 24/7/1977 n° 616, dalla Legge 15 Gennaio 1992, n° 21, dall'art. 121 T.U. delle Leggi di P.S., dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio

- 1) Per servizi di noleggio con conducente si intendono quegli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Il servizio di noleggio con conducente è svolto mediante l'utilizzo di autovetture, motocarrozette, veicoli a trazione animale.
- 3) Qualunque sia il mezzo di trasporto impiegato, il numero dei passeggeri non può comunque essere superiore a nove.
- 4) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
- 5) Il servizio di noleggio con conducente sostituisce, nel Comune di Gratteri, il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5°, della Legge 21/92, pertanto i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

- 1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3) Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 Gennaio 1992, n° 21, art. 7, comma 1°, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 Agosto 1985, n° 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalle legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, veicolo a trazione animale;
- 4) Nei casi di cui al comma 3°, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso degli organismi di cui al comma 3°, lett. b) e c) del presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

Condizioni d'esercizio

Art. 4

Condizioni d'esercizio

1) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso a cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente nei comuni ove esiste il servizio di taxi.

- 1) In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. (E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio;
- 2) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizi da noleggio.
- 3) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare.
- 4) Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5

Numero delle autorizzazioni

- 1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1°, lett. a) della Legge 15 Gennaio 1992, n° 21, il Consiglio comunale stabilisce in tre il numero totale delle autorizzazioni rilasciabili nel rispetto della vigente normativa.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

- 1) Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "ncc", il numero di autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune.
- 2) Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 7

Operatività del servizio

- 1) Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 9

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1) L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini, italiani e equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti :

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale.

2) Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi :

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3) L'idoneità professionale è dimostrata dall'iscrizione del soggetto richiedente nel ruolo di conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici, previo esame da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 3 L.R. 06.04.1996 n.29.

Art. 8

* Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed allo esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione, così composta :
 - a) dal Sindaco o da un Assessore;
 - b) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale ;
 - c) dal comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale.
- 2) La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 3) La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4) Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, la Commissione svolge i seguenti compiti :
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto dall'art.11;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'art.11 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 5) La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
- 6) Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 9

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

- 1) L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) idoneità professionale.
- 2) Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi :
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3) L'idoneità professionale, in mancanza della prevista normativa regionale, è comprovata dall'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e dal possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada.

Art.10

(Concorso per l'autorizzazione delle autorizzazioni)

- 1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità dei veicoli.
- 2) Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art.11

(Contenuti del bando)

- 1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - d) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art.8;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art.12

(Titoli oggetto di valutazione)

1) Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la Commissione di cui all'art.8 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) laurea punti 4 ;
- b) diploma di maturità punti 3;
- c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa, che gestisce il noleggio con conducente: punti 0,5 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.

*o 4 Titoli
delle norme*

- 2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
- 3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art.13

(Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione)

- 1) La Giunta comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 8, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato mediante apposita autorizzazione amministrativa dal Sindaco.
- 2) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 3) Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art.9, comma 4, la Giunta comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.
- 4) All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8.

Art.14

(Validità dell'autorizzazione)

- 1) L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 2) La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dal singolo noleggiatore ai sensi della L. n.15/1968 e del D.P.R. 25 gennaio 1994, n.130.
- 3) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art.15

(Trasferibilità dell'autorizzazione)

- 1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni :
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia,

Art. 18

(Acquisizione della corsa)

1) Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 art.4. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

- 2) Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art.9. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di un anno. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 3) Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni :
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
- 4) Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Art.16

(caratteristiche delle autovetture)

- 1) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune di Gratteri e di un numero progressivo.
- 2) I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche.

Art.17

(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso in cui all'art.13, comma 3.
- 2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art.18

(Acquisizione della corsa)

- 1) Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

Art.19

(Comportamento del noleggiatore durante il servizio)

- 1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di :
- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto ;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri ;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino fiscale attestante il prezzo del trasporto;
 - l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- 2) Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato :
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art.20

(Comportamento degli utenti)

- 1) Agli utenti del servizio è fatto divieto di :
- a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art.21

(Collaborazione alla guida)

- 1) I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente C:d.S.

Art.22

(Sostituzione alla guida)

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del mezzo da persone in possesso dei requisiti prescritti :
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

Art. 25

(tariffe)

1) Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti e non possono essere inferiori a quelle applicate dal servizio pubblico di linea.

- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida,
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Art.23

(Interruzione del trasporto)

1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.24

(Trasporto handicappati)

- 1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incaricamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art.25

(tariffe)

- 1) La Giunta comunale su proposta della Commissione di cui all'art.8, e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio;
- 2) Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art.26

(Contachilometri)

- 1) I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

Art.27

(Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente)

- 1) La Giunta comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la ripara-

zione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 28

(Responsabilità nell'esercizio del servizio)

1) Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 29

Reclami

1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2) All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Art. 30

Addetti alla vigilanza

1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 31

Idoneità dei mezzi al servizio

1) La polizia municipale dispone annualmente, e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale.

2) La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3) La validazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

4) Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

5) Restano ovviamente ferme le prescrizioni sull'idoneità e sulla revisione degli autoveicoli stabilite dal vigente Codice della Strada.

Art. 32

Sanzioni

1) Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 Marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
- 2) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:
- a) violazione dell'articolo 4, comma 3°, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'articolo 6, comma 1°, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 7;
 - d) violazione dell'articolo 9, comma 6, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo ;
 - e) violazione dell'articolo 14, comma 1°, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 17, comma 2°;
 - g) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1°, punti d), g), h) ed i);
 - h) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 19, comma 2°, punti da a) ad f);
 - i) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20 comma 1°, punti a) e b);
 - j) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 25, comma 2°;
 - k) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 29, comma 2°;
- 3) Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 107 del r.d. 3 Marzo 1934, n. 383;
- 4) La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
- 5) Restano ovviamente confermate le sanzioni in merito previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 33

Rinuncia all'autorizzazione

- 1) Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 34

Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è sospesa dalla Giunta comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4° e dall'articolo 21.

- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'articolo 23;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31 comma 2°;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
- 2) La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 3) La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35

Revoca dell'autorizzazione

- 1) La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3 e 9;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 4°;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'articolo 15;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 32;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse.
- 2) La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36

Decadenza dell'autorizzazione

- 1) La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17;
- 2) Per mancato inizio del servizio si intende anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 Legge n. 433/1985) o al Registro delle imprese (artt. 2188 e segg. del Codice Civile).
- 3) La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 38

Irrogazione delle sanzioni

1) Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 39

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1) Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione del CO.RE.CO..

+ +

COMUNE DI GRATTERI - PROVINCIA DI PALERMO

Il sottoscritto segretario comunale su conforme attestazione del **Mosso** Comunale certifica che dal 7-8-95 al 22-8-95 per giorni 15 consecutivi il presente atto venne affisso e pubblicato all'albo del Comune e contro di esso non venne prodotto reclamo alcuno.

Gratteri 23 AGO. 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSAGGERO
[Signature]



[Signature]

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del

Gratteri li, _____

Il Presidente del C.C.

Il Segretario C.

Il Sindaco

La deliberazione di cui sopra , con il relativo regolamento allegato, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ senza opposizioni.

Gratteri li, _____

Il Segretario Com.le

Il Regolamento è stato altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ .

Gratteri li, _____

Il Segretario Com.le

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del _____ decisione n. _____ .

Visto : IL SINDACO

IL SEGRETARIO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **29** del **11.07.1996**

OGGETTO: **MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO**

L'anno millenovecento **novantasei** e questo giorno **undici** del mese di **luglio** alle ore **20,15** nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data **02.07.1996**, n. **4842**, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **1^** convocazione.

Presiede la seduta il sig. **Rag. Santoro Francesco**

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **9** e assenti sebbene invitati n. **2**

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Santoro Francesco	X		16			
2	Cillufo Antonio		X	17			
3	Tedesco Salvatore	X		18			
4	D'Angelo Vincenzo	X		19			
5	Cirincione Giuseppe	X		20			
6	Di Maio Pietro	X		21			
7	Calli Rosario		X	22			
8	La Cova Michele	X		23			
9	Cannici Antonio	X		24			
10	Di Maria Cinzia	X		25			
11	Guercio Giuseppina	X		26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Vengono nominati scrutatori i sig. Tedesco S., La Cova M. e Di Maio P. - Assenti : Cillufo e Calli.

Con l'assistenza del Segretario comunale signor **D.ssa C. Garagliano**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso parere **favorevole**

Il Presidente

Espone la proposta inerente l'argomento di cui in oggetto; informa il consiglio che alla luce della nuova normativa L.R.29/96 art.6 bisogna adeguare il Regolamento vigente entro sei mesi successivi dall'entrata in vigore della legge.

Il Presidente dà lettura degli art. 9, 18, 4 e 25 illustrandoli singolarmente.

L'art. 9 del vigente regolamento viene modificato al comma 3 "l'idoneità professionale è dimostrata dall'iscrizione del soggetto richiedente nel ruolo di conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici, previo esame da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 3 L.R. 06.04.1996 n.29".

All'art. 18 del regolamento "Acquisizione della corsa" viene aggiunto quanto riportato al comma 3 dell'art. 4 della legge 29/95 "Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 art.4. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente".

L'art. 4 comma 1 del regolamento viene sostituito così come di seguito dall'art. 4 della legge 29/96 comma 3 e dall'art. 8 comma 2 della legge 21/92 : " non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente nei Comuni ove esiste il servizio di taxi".

Nel modificare l'art. 25 del regolamento interviene il consigliere La Cova il quale suggerisce al Consiglio, dopo avere esaminato la proposta dell'Ass.re Bonanno " eliminare il 1° comma dell'art. 25 lasciando il 2° comma dello stesso articolo", che la tariffa determinata dalla libera contrattazione, non può essere inferiore alle tariffe stabilite per legge, pertanto viene

eliminato il vecchio art. 25 e inserito il nuovo nel regolamento "Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti e non possono essere inferiori a quelle applicate dal servizio pubblico di linea".

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta allegata;
 - udito il Presidente;
 - ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'adeguamento del Regolamento per la nomina della commissione e determinazione delle tariffe e successivo rilascio di autorizzazione al servizio avanzata a questa amministrazione da parte dei cittadini;
 - visti ed esaminati i suddetti articoli, i quali insieme al regolamento fanno parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;
 - visto l' 00.EE.LL.;
 - vista la L. 142/90 e la L.R. 48/91;
 - visti i prescritti pareri;
- con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori già nominati

Delibera

Approvare la modifica degli art. 9, 18, 4 e 25 dell'allegato Regolamento per il servizio di autonoleggio meglio evidenziati in narrativa.

IL PRESIDENTE

f.to **Rag. Santoro Francesco**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to **sig. Tedesco Salvatore**

IL SEGRETARIO

f.to **D.ssa C. Garagliano**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8/6/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **21.07.1996** primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91 (N. **283/96** Reg. Pub.);

È stata trasmessa, con lettera n., in data al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **20/8/96 u. 11114/11042**

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16 L.R. 44/91);

decorsi 20 gg. dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 18 L.R. 44/91);

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91).

li **30-9-95**

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa C. Garagliano

Comune di Gratteri

PROVINCIA DI PALERMO

Spedizione
Prot. n. 6686
Data 3 SET. 1997

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del 28/08/97

OGGETTO: Modifica art. 10, comma 2, Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente.

L'anno millenovecento novantasette e questo giorno ventotto del mese di agosto alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 21/08/97, n. 5514, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^a convocazione.

Presiede la seduta il sig. Rag. Francesco Santoro

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 1

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Santoro Francesco	x		16			
2	Cillufo Antonio	x		17			
3	Tedesco Salvatore	x		18			
4	D'Angelo Vincenzo	x		19			
5	Calli Rosario		x	20			
6	Cannici Antonio	x		21			
7	Cirincione Giuseppe	x		22			
8	Di Maio Pietro	x		23			
9	La Cova Michele	x		24			
10	Di Maria Cinzia	x		25			
11	Guercio Giuseppina	x		26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

Fra gli assenti sono giustificati i signori:
Sig. Rosario Calli.

Con l'assistenza del Segretario comunale signor Dr. Francesco Licata

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

Il Presidente dà lettura della proposta dell'Ufficio Commercio, tendente alla modifica dell'art.10, 2° comma, del Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente. La modifica scaturisce dalla necessità di snellire la procedura burocratica; in particolare, la pubblicazione sulla GURS viene sostituita con quella all'Albo Pretorio del Comune, nonché presso i Comuni vicini. Invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la relazione del Presidente;
 - Ritenuto dover provvedere in merito;
- Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori già nominati

D E L I B E R A

- MODIFICARE l'art.10, comma 2°, del Regolamento Comunale per l'esercizio di noleggio con conducente, come segue:
" Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e presso i Comuni vicini, nei modi stabiliti dalla legge".

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to **Francesco Santoro**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to **Antonio Cillufo**


IL SEGRETARIO

f.to **Francesco Licata**


Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li **3 SET. 1997**

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8/6/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to **REGIONE SICILIANA**
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale

SI ATTESTA **24 SET. 1997**


che il CO.RE.CO. nella seduta del
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio **10287/3548**

ATTESTA



Il Dirigente Superiore



— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal,
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91 (N. Reg. Pub.);

È stata trasmessa, con lettera n., in data,
al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16 L.R. 44/91);

decorsi 20 gg. dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co.
abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 18 L.R. 44/91);

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91).

Il

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI

GRATTERI
ORIGINARIO CANTIERO

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA dal ^{allegato n. 1}
Ufficio Commercio

OGGETTO: Modifica art.10,2° comma, Regolamento Comunale per i servizi
di noleggio con conducente.-

Su richiesta dell'Amministrazione,


- Al fine di snellire le procedure burocratiche inerenti le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente,
- per consentire una riduzione di oneri a carico del Comune che la pubblicazione del bando sulla G.U.R.S. comporta,

SI PROPONE

di modificare il comma 2° del Reg.to Comunale per l'esercizio di noleggio con conducente come segue:

" Il bando é indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed é pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e presso i Comuni vicini, nei modi stabiliti dalla legge.-"

21 AGO. 1997



IL PROPONENTE

[Handwritten signature]

e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ante riportata e presentata da Ufficio Commercio

SERVIZIO/UFFICIO _____

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

21 AGO, 1997

ii _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

[Signature]

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole

ii 21/08/97

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91

si attesta la copertura finanziaria al capitolo _____

SOMMA DISPONIBILE..... L. _____

DA IMPEGNARE PER LA PRESENTE..... L. _____

SOMMA RESIDUA..... L. _____

ii _____

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

UFFICIO DI SEGRETERIA

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere FAVOREVOLE

ii 21 Agosto 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.10

(Concorso per l'autorizzazione delle autorizzazioni)

- 1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità dei veicoli.
- 2) Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.